

TI_GERICHTE 10.2008.489 vom 15. Oktober 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-10-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2008.489

FR: TI_GERICHTE 10.2008.489 du 15 octobre 2009

IT: TI_GERICHTE 10.2008.489 del 15 ottobre 2009

Erwägungen

E. 2

cpv. 2 CPS).

Il nuovo diritto prevede che di norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40 CPS). Ai sensi, dell'art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena detentiva al di sotto di questo limite, da scontare, soltanto se non sono adempite le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.

Le pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3'000.-- per aliquota) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).

Nel caso concreto, il reato di lesioni colpose era punito dal diritto previgente con la detenzione o con la multa, mentre l'attuale versione prescrive, come già indicato, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Non essendo certamente ipotizzabile, visti gli estremi della fattispecie in discussione, fare capo ad una semplice multa, entrerebbe in linea di conto la detenzione, secondo il vecchio diritto, rispettivamente la detenzione o la pena pecuniaria, secondo quello nuovo. Quest'ultima versione, che consente quindi di infliggere anche solo delle aliquote giornaliere, appare essere nello specifico più favorevole al prevenuto e deve di riflesso godere di precedenza.

Giusta l'art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell'effetto che la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, ritenuta la possibilità che il reo aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

ACCU 1, cittadino svizzero nato a Lugano il 20 settembre 1956, è coniugato ed è padre di due figli di 14, rispettivamente 13 anni. Egli è professore di storia di scuola media superiore da oltre un ventennio; attualmente insegna presso il _____ di _____.

Dall'estratto del casellario giudiziario risulta incensurato.

A suo favore va preso poi in considerazione il comportamento assunto nei confronti della vittima: l'imputato non ha mai cercato di sfuggire alle proprie colpe ma si è limitato a chiedere di ricostruire esattamente quanto avvenuto, ha sin da subito contattato i genitori del

signor CIVI 1 e si è dimostrato molto corretto verso di lui e molto rispettoso delle gravi conseguenze da questi patite a seguito dell'incidente. Anche in occasione del dibattimento egli ha lasciato nello scrivente giudice un'ottima impressione.

A titolo abbondanziale e per correttezza va rilevato che pure la parte civile ha dimostrato in tutta la procedura una grande signorilità ed onestà morale verso l'accusato.

A fronte di questi estremi, preso atto della situazione economica del signor ACCU 1, si giustifica sanzionare il reato con 15 aliquote giornaliere da fr. 170.-- cadauna per complessivi fr. 2'550.--.

Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena per il periodo minimo previsto dalla legge, ritenuto che la personalità dell'accusato parla sicuramente a favore di una prognosi favorevole.

L'art. 42 cpv.

E. 3

CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa ai sensi dell'art. 106 CPS.

Nella fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una pena tangibile, quale è il pagamento di una somma di denaro, appare un mezzo adeguato e proporzionale per dare il giusto peso a quanto avvenuto.

Pertanto si giustifica accollare all'accusato pure una multa di fr. 1'000.--.

14. La parte civile ha formulato domanda di accertamento, limitatamente al principio, del fondamento giuridico delle pretese di risarcimento presentata dalla parte civile, art. 38 cpv. 3 LAV.

Preso atto che verosimilmente in ambito civile la ripartizione delle rispettive colpe giocherà un ruolo determinante per la valutazione del risarcimento cui è tenuto il signor ACCU 1, non è possibile in questa sede esprimersi anche solo sul principio dell'obbligo del risarcimento del danno.

Oltre a ciò va ricordato come la parte civile non si sia opposta al decreto d'accusa.

15. La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dell'imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 125 cpv. 2 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4469/2008 del 17 novembre 2008;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 170.-- (centosettanta), per un totale di fr. 2550.-- (duemilacinquecentocinquanta);

1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 1000.-- (mille);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 7534.20;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CPS;

ordinail dissequestro e la restituzione a CIVI 1 della motocicletta Honda CBR 600, targata _____;

rinviala parte civile CIVI 1, _____, al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento (art. 267 CPP);

le parti _____ sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr.1000.00multa

fr. 800.00 tassa di giustizia

fr. 6200.00 spese giudiziarie

fr. 534.20 teste + perito giudiziario

fr.8534.20totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.